

Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario.

Capo II

Disposizioni in materia di artigianato

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 12/2002)

1. Alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dell'articolo 14 ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << e nel caso di cessazione dell'attività di imprenditore artigiano in conseguenza dell'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno>>;

b) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole << alla pubblicazione>> sono sostituite dalle seguenti: << all'adozione>>;

2) alla lettera d) del comma 2 la parola << provinciale>> è sostituita dalla seguente: << territoriale>>;

c) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 21 è abrogata;

d) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<**1.** Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) le attività svolte dalle imprese artigiane elencate nella Tabella A al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).>>;

- 2)** al comma 3 le parole << di tatuaggio, di piercing,>> sono soppresse;
- 3)** al comma 5 le parole << all'articolo 19, comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: << agli articoli 19, comma 3, e 19 bis, comma 2>>;
- e)** al comma 1 dell'articolo 24 bis le parole << di tatuaggio, di piercing,>> sono soppresse;
- f)** al comma 2 dell'articolo 25 le parole << della legge 11 ottobre 1986, n. 713>> sono sostituite dalle seguenti: << dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici>>;
- g)** il comma 1 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:
- <<1.** Gli incentivi di cui all'articolo 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e che rientrano nelle definizioni di microimpresa, piccola o media impresa come indicate e aggiornate con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000 .>>

Art. 7

(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 25/2016)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole << alle organizzazioni medesime>> sono sostituite dalle seguenti: << al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) o alle società di servizi operanti a livello regionale delle organizzazioni medesime, in conformità alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato>>.